RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nelle cause riunite
da 181 a 184/86 *

I — Gli antefatti e il procedimento

A — *Gli antefatti*

1. I quattro ricorrenti sono inquadrati nei ruoli scientifico o tecnico e sono in servizio presso il Centro comune di ricerca di Ispra. Il sig. Del Plato, nato nel 1939, è in possesso del diploma di laurea in architettura conseguito presso l'università di Milano. Entrato in servizio presso la Commissione nel 1966, egli è attualmente dipendente di grado B 3/7.

Il sig. Giovanni Ferrari, nato nel 1943, è entrato in servizio presso la Commissione nel 1964. Laureato in scienze naturali presso l'università di Milano, è attualmente inquadrato nel grado B 3/5.

Il sig. Massimo Paruccini, nato nel 1940, è entrato in servizio presso la Commissione nel 1961. Egli ha frequentato corsi universitari di filosofia ed è attualmente inquadrato nel grado B 2/6.

Il sig. Enrico Rodari, nato nel 1943, è entrato in servizio presso la Commissione nel 1964. Laureato in scienze biologiche presso l'università di Milano, è attualmente inquadrato nel grado B 4/7.

2. Gli artt. da 92 a 101 dello statuto del personale delle Comunità europee, che costituiscono il Titolo VIII dello stesso, contengono disposizioni specifiche riguardanti i dipendenti dei ruoli scientifico e tecnico delle Comunità. In particolare, l'art. 45, n. 2, dello statuto, a tenore del quale « il passaggio di un funzionario da un quadro o da una categoria a un altro quadro o a una categoria superiore può avvenire soltanto mediante concorso » non si applica, in base all'art. 98, 2° comma, « ai funzionari di cui all'articolo 92 ». Orbene, l'art. 92 « determina le disposizioni particolari applicabili ai funzionari delle Comunità che occupano nel settore nucleare un impiego in cui occorrono competenze scientifiche o tecniche e che sono retribuiti sugli stanziamenti iscritti nel bilancio delle ricerche e degli investimenti ».

Dal combinato disposto delle citate norme deriva che il principio del concorso non vale nei confronti dei dipendenti dei ruoli scientifico e tecnico per il passaggio da un ruolo o da una categoria a un altro ruolo o a una categoria superiore.

Tuttavia, la Commissione segue da lungo tempo la prassi di operare una selezione tra i dipendenti che possono aspirare al cambiamento di ruolo. Così venivano stabilite, come peraltro era già stato fatto più volte in precedenza, « modalità procedurali preliminari alle decisioni di passaggio dalla categoria B alla categoria A per i funzionari e agenti temporanei dei quadri scientifico o tecnico », pubblicate nel bollettino *Informa-*

* Lingua processuale: il francese.

zioni amministrative del 24 giugno 1983 (pag. 36).

Dette disposizioni, che « mirano ad istituire un sistema atto a valutare l'idoneità di funzionari e agenti temporanei scientifici o tecnici della categoria B ad esercitare funzioni inerenti alla categoria A », stabiliscono determinati requisiti per l'ammissione ed istituiscono un « comitato ad hoc incaricato di stabilire l'elenco dei funzionari e agenti temporanei di categoria B che possono beneficiare di una decisione di cambiamento di categoria ».

3. Le disposizioni suddette stabiliscono in sostanza quanto segue.

— Per poter presentare la candidatura ai fini del cambiamento di categoria i dipendenti devono: appartenere al ruolo scientifico o al ruolo tecnico; essere inquadrati nel grado B 1 o B 2 o aver maturato almeno quattro anni di anzianità nel grado B 3 o almeno sei anni di anzianità nel grado B 4; non essere stati considerati inidonei in tre procedure consecutive. Tuttavia, i tre requisiti suddetti non valgono per il dipendente che « sia titolare di un diploma universitario o equipollente nel campo tecnico-scientifico, purché possa giustificare un'esperienza professionale di almeno 6 anni nel campo scientifico o tecnico e sia stato in servizio presso le Comunità in qualità di funzionario o agente temporaneo, del quadro scientifico o tecnico per almeno 4 anni ».

— Il comitato ad hoc incaricato di redigere l'elenco dei dipendenti che possono fruire di una decisione di cambiamento di categoria è composto di un presidente di categoria A e tre membri di categoria A, designati dall'autorità che ha il potere di nomina, e di tre membri designati dal comitato centrale del personale, di cui almeno due di categoria A e uno che può essere di grado B 1 o B 2, purché non sia candidato al cambiamento di categoria.

Il comitato decide a maggioranza.

— Il compito del comitato è definito nel punto III, n. 2, delle « modalità procedurali »: il comitato deve esaminare il fascicolo presentato da ciascun candidato e, eventualmente previo colloquio coi candidati, redigere l'elenco dei candidati ammessi a presentare una monografia, vale a dire ammessi alla seconda fase del procedimento di selezione.

— Il comitato, basandosi sulle proposte dei candidati, stabilisce l'argomento della monografia che ciascuno di essi dovrà preparare. La monografia deve « essere a carattere scientifico o tecnico e costituire il risultato di un lavoro personale del candidato ».

— Tuttavia, i candidati « titolari di un diploma universitario o equipollente in materia scientifica o tecnica e in possesso dei requisiti d'esperienza professionale e d'anzianità di cui al punto II, n. 2 (vale a dire coloro che posseggano un'esperienza professionale di almeno 6 anni nel campo scientifico o tecnico e siano stati in servizio presso le Comunità come dipendenti di ruolo o temporanei dei ruoli scientifico o tecnico per almeno 4 anni), sono dispensati dal presentare la monografia. Essi potranno essere

riconosciuti idonei al passaggio di categoria, previa verifica del diploma e dopo un colloquio col comitato inteso a valutare il livello di preparazione e il settore di competenza ».

— Al termine delle operazioni suddette il comitato deve inviare all'autorità che ha il potere di nomina una relazione motivata accompagnata dall'elenco dei candidati riconosciuti idonei ad espletare mansioni di categoria A, indicando il settore o i settori in cui i singoli candidati si dimostrano più competenti. Nelle disposizioni di cui trattasi si precisa che « le nomine saranno in seguito decise dall'autorità che ha il potere di nomina in funzione delle esigenze di servizio e delle possibilità di bilancio ». Si specifica del pari che « l'elenco finale degli idonei rimane valido fino alla redazione di un nuovo elenco ».

— 76 fra dipendenti di ruolo e altri dipendenti, 36 dei quali in possesso di diploma universitario o equipollente in settori scientifici o tecnici, presentavano la loro candidatura. Il 16 settembre 1985 i quattro ricorrenti venivano informati dal presidente del comitato speciale e dal direttore generale dell'amministrazione e del personale del fatto che nei loro confronti erano state adottate decisioni di « inidoneità », vale a dire che essi non erano stati iscritti nell'elenco delle persone giudicate dal comitato idonee a fruire di un provvedimento di cambiamento di categoria.

Le suddette decisioni venivano contestate dai ricorrenti.

B — *Il procedimento*

A norma degli artt. 90 e 91 dello statuto i quattro ricorrenti presentavano reclamo avverso le decisioni del comitato ad hoc di non iscriverli nell'elenco degli idonei al cambiamento di categoria.

I reclami venivano respinti dal vicepresidente della Commissione con quattro decisioni, 4 aprile 1986, che i ricorrenti hanno impugnato dinanzi alla Corte di giustizia. Con ordinanza 23 ottobre 1986 la terza sezione della Corte ha disposto la riunione dei quattro procedimenti.

II — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti

I ricorrenti deducono, in sostanza, mezzi identici. Tuttavia, è necessario trattare innanzitutto di un'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione.

A — *L'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione*

I mezzi dedotti dai ricorrenti riguardano per lo più la legittimità delle « modalità procedurali preliminari alle decisioni di passaggio dalla categoria B alla categoria A per i funzionari e agenti temporanei dei quadri scientifico o tecnico » (in prosieguo: « modalità procedurali »), pubblicate nel bollettino *Informazioni amministrative* del 24 giugno 1983.

Come si esporrà più oltre, i ricorrenti sostengono che dette disposizioni istituiscono un'autorità (il comitato ad hoc) che non è competente in materia, disciplinano in realtà un concorso senza osservare le norme dello statuto del personale relative ai con-

corsi e sono lacunose per quanto riguarda le modalità della selezione degli idonei al cambiamento di categoria.

La Commissione oppone però che, secondo la sentenza 11 marzo 1986 (causa 294/84, Hermanus Adams e altri/Commissione, Racc. 1986, pag. 977), occorre distinguere la ricevibilità del ricorso dalla ricevibilità dei mezzi sui quali il ricorso è basato poiché l'una non presuppone necessariamente l'altra. Nella suddetta sentenza la Corte ha considerato che il bando di concorso non impugnato tempestivamente diventa definitivo e non può più essere messo in discussione « dopo che è stato pubblicato e quando la maggior parte o tutte le operazioni di concorso si sono già svolte, il che è incompatibile con i principi della certezza del diritto, del legittimo affidamento e della sana amministrazione ».

Orbene, le « modalità procedurali » stabilite nel 1983 e pubblicate il 24 giugno 1983 nel bollettino *Informazioni amministrative* non sono state impugnate e sono quindi divenute definitive; di conseguenza, tutti i mezzi relativi all'illegittimità di dette disposizioni sono irricevibili.

La Commissione, pertanto, controdeduce su detti mezzi solo in subordine.

I ricorrenti, dal canto loro, sostengono che gli artt. 184 del trattato CEE e 156 del trattato CEEA, che riguardano il sistema dell'eccezione d'illegittimità, costituiscono espressione del principio generale secondo cui è sempre possibile dedurre, a sostegno del ricorso proposto contro una decisione individuale, l'illegittimità del regolamento sul quale è basata detta decisione.

B — *I mezzi dedotti dai ricorrenti*

a) *Incompetenza del comitato ad hoc*

I *ricorrenti* deducono che il comitato ad hoc istituito dalle « modalità procedurali » non può essere competente a stabilire l'elenco degli idonei al cambiamento di categoria. Sola competente in materia è l'autorità che ha il potere di nomina.

L'art. 98, 2° comma, dello statuto deroga all'art. 45, n. 2, che stabilisce il principio del concorso per il passaggio ad altro ruolo o ad altra categoria, ma non all'art. 45, n. 1, il quale dispone che « la promozione è conferita con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina ».

Orbene, il cambiamento di ruolo da B ad A costituisce necessariamente una promozione.

Di conseguenza, la Commissione non poteva delegare al comitato ad hoc il potere di stabilire l'elenco dei dipendenti che fossero, essi soli, idonei al cambiamento di ruolo.

La *Commissione* osserva innanzitutto che, come la Corte ha rilevato nella sentenza 20 ottobre 1977 (causa 5/76, Jänsch/Commissione, Racc. pag. 1817), onde compensare l'incertezza che deriva, per taluni dipendenti, dalla definizione dei programmi di ricerche e onde incoraggiare detti dipendenti a partecipare a questi programmi, lo statuto

contempla a loro favore taluni vantaggi non solo, in particolare, in materia di retribuzione, ma anche consentendo (art. 98) il loro passaggio da un ruolo all'altro senza concorso.

Tuttavia, la Commissione ha ritenuto necessario, per evitare arbitrii, istituire un procedimento di selezione. Detto procedimento è valido in quanto l'art. 98 dello statuto deroga all'intero art. 45 e non solo al n. 2 dello stesso. Infatti, l'art. 45 dello statuto riguarda la promozione, mentre nella fattispecie si tratta del cambiamento di ruolo, caso del tutto diverso.

b) *Infrazione delle norme relative ai concorsi*

Secondo i *ricorrenti,* la Commissione ha in realtà reintrodotto un sistema concorsuale senza però rispettare tutte le norme sui concorsi contenute nell'allegato III dello statuto. In particolare, l'elenco degli idonei avrebbe dovuto contenere, come prescritto dall'art. 5, penultimo comma, di detto allegato, un numero di candidati almeno doppio di quello dei posti messi a concorso.

La *Commissione* ribatte che l'art. 45, n. 2, dello statuto non si applica nel caso del passaggio dei dipendenti dei ruoli scientifico e tecnico a una categoria superiore. Per effetto della deroga al principio del concorso stabilita dall'art. 98 dello statuto, l'autorità che ha il potere di nomina gode della massima libertà di valutazione in materia di accesso dei dipendenti in pianta stabile e dei dipendenti temporanei dei ruoli scientifico o tecnico dalla categoria B alla categoria A. Tuttavia, ciò non impedisce a detta autorità di stabilire procedimenti intesi a rendere il più obiettivo possibile il libero giudizio che le spetta formulare circa il valore di ciascun candidato.

Nulla, pertanto, impediva alla Commissione di ispirarsi ampiamente alle disposizioni dell'allegato III dello statuto senza, tuttavia, esserne vincolata.

La Commissione aggiunge che, i ricorrenti, avendo in pratica fruito di tutte le necessarie garanzie, non hanno interesse a criticare sul piano giuridico le « modalità procedurali » stabilite nel 1983.

I *ricorrenti* replicano che la Commissione ha bandito un vero e proprio concorso per titoli e prove del tutto privo di garanzie equivalenti a quelle contemplate dall'allegato III dello statuto e basato su criteri insoddisfacenti e inidonei a consentire la corretta valutazione dei vari candidati.

c) *Differenza di trattamento che danneggia i candidati in possesso di diploma di laurea o equipollente*

I *ricorrenti* assumono che la dispensa dalla monografia stabilita nelle « modalità procedurali » per i dipendenti che posseggono un diploma di laurea o equipollente in campo tecnico-scientifico, ha avuto in realtà l'effetto di porre detti dipendenti in situazione di svantaggio rispetto agli altri candidati. Nel caso di questi ultimi il comitato ad hoc ha dovuto esaminare attentamente le mono-

grafie e il colloquio ha potuto vertere su un argomento ben noto al candidato e al comitato. Di conseguenza, il colloquio ha potuto essere più fruttuoso, mentre i candidati laureati hanno dovuto presentare oralmente una dissertazione di un quarto d'ora — spesso lontanissima dalle cognizioni e dagli interessi del comitato — sulla materia oggetto dei loro studi universitari o equipollenti.

I candidati laureati si sono trovati pertanto svantaggiati, tanto più che taluni di essi erano specialisti in materie con le quali il comitato non aveva alcuna familiarità.

Questo è, in particolare, il caso del sig. Del Plato, laureato in architettura, e del sig. Paruccini, la cui specialità è la logica matematica.

La *Commissione* rileva che l'argomento dei ricorrenti poggia su di una presentazione inesatta del secondo colloquio che i candidati hanno avuto con i membri del comitato ad hoc.

Detto secondo colloquio, della durata di quarantacinque minuti, comportava una sintetica dissertazione di quindici minuti riguardante il contenuto della monografia oppure, nel caso dei candidati che non avevano presentato la monografia, concernente un argomento scientifico o tecnico pertinente agli studi effettuati. Detta dissertazione era seguita, nel caso di tutti i candidati, da una discussione, anch'essa della durata di quindici minuti, con i membri del comitato. Infine, l'ultimo quarto d'ora era dedicato a domande su argomenti di cultura generale in materia scientifica e tecnica.

Di conseguenza, le modalità del procedimento di selezione non hanno affatto sfavorito i candidati laureati, la cui situazione, oggettivamente diversa, ne giustificava l'esonero dall'obbligo di presentare la monografia.

La Commissione, per di più, fa notare che, dei 47 candidati ammessi al secondo colloquio 32 erano laureati e 15 non lo erano e che, dei 32 laureati, 11 figurano in uno degli elenchi degli idonei redatti dal comitato, mentre solo 4 dei 15 sprovvisti di laurea figurano in uno di detti elenchi. La percentuale di idonei è quindi del 34,4% nel caso dei primi e del 26,7% soltanto nel caso dei secondi.

d) *Critiche relative al colloquio*

I *ricorrenti* sostengono che il colloquio, in particolare nell'ultima parte, che è durata solo un quarto d'ora, consisteva in domande sulla storia delle scienze — qualificate domande su argomenti di cultura generale — che non avevano alcuna relazione con gli studi da loro effettuati ed erano così generiche che il candidato non poteva fare altro che dare risposte generiche.

La *Commissione* ribatte che, il secondo colloquio, aveva la durata di quarantacinque minuti, dei quali i primi trenta dedicati ad una dissertazione e ad una discussione su di una materia direttamente afferente agli studi effettuati dal candidato e gli ultimi quindici a domande generali d'indole scientifica.

Era del tutto legittimo che una parte del colloquio consistesse in domande generali in campo tecnico-scientifico, onde consentire

al comitato di valutare la misura delle cognizioni generali dei candidati.

La Commissione aggiunge che il comitato disponeva, quanto alla determinazione delle modalità del colloquio e della selezione dei candidati, di un ampio potere discrezionale.

e) I *ricorrenti* rilevano che *non sono stati redatti verbali* dei colloqui e che quindi non è possibile controllare se i colloqui fossero idonei ad accertare il livello della preparazione degli interessati e il settore di loro competenza.

La *Commissione* sostiene che la stesura di verbali non era necessaria e, comunque, non era prescritta dalle « modalità procedurali ». Essa produce il resoconto dei lavori del comitato ad hoc e i documenti che chiariscono i criteri secondo i quali il comitato ha attribuito i voti ai vari candidati.

Secondo la Commissione, detti documenti consentono di constatare la scrupolosità dell'operato del comitato ad hoc.

f) *Inosservanza dei termini indicati nella « comunicazione per i funzionari e agenti temporanei del quadro scientifico e tecnico della categoria B » pubblicata nel bollettino* Informazioni amministrative *del 24 giugno 1983*

I *ricorrenti* sostengono che i termini indicati nella comunicazione ai dipendenti interessati dal procedimento di selezione, pubblicata nel bollettino *Informazioni amministrative* del 24 giugno 1983, non sono stati rispettati. Era previsto che il comitato ad hoc si riunisse a fine ottobre — inizio novembre 1983 e terminasse i lavori nel dicembre 1984. Orbene, esso ha concluso i lavori molto tempo dopo il giugno 1985.

La *Commissione* oppone che i termini suddetti avevano solo valore indicativo e niente affatto tassativo.

g) *Omessa divulgazione dei metodi di votazione seguiti dal comitato ad hoc*

I *ricorrenti* deducono che il resoconto dei lavori del comitato ad hoc non permette di sapere come sono stati calcolati i « voti » loro attribuiti. Pertanto, né la Corte né gli stessi ricorrenti sono in grado di esercitare il loro controllo su questa valutazione.

La *Commissione* produce vari documenti che, a suo avviso, consentono di capire i criteri secondo i quali i voti sono stati attribuiti. Il comitato ad hoc, a condizione di svolgere il suo compito imparzialmente e scrupolosamente, è sovrano in materia di valutazione.

h) *Illiceità dell'uso di un questionario stereotipo inviato ai superiori gerarchici*

I *ricorrenti* rilevano che il comitato ha inviato ai superiori gerarchici dei candidati un questionario stereotipo infrangendo così le « modalità procedurali », che contemplavano soltanto un colloquio con detti superiori.

Questa infrazione non è stata scevra di conseguenze, poiché un colloquio con i vari superiori gerarchici di ciascun candidato avrebbe potuto fornire informazioni più ampie e più particolareggiate.

La *Commissione* ribatte che le « modalità procedurali » non facevano affatto obbligo al comitato di avere un colloquio con i superiori gerarchici dei candidati. Il comitato

era pertanto libero di inviare a detti superiori un questionario relativo ai vari candidati, onde integrare i fascicoli di candidatura.

i) *Violazione delle prerogative della difesa*

I *ricorrenti* sostengono che, i candidati avrebbero dovuto ricevere comunicazione dei giudizi espressi dai superiori gerarchici nei questionari di cui trattasi. Essi si richiamano alla citata sentenza nella causa Hermanus Adams, in cui la Corte ha affermato che, qualora una commissione giudicatrice si basi su elementi come le informazioni o le opinioni dei superiori dei candidati, questi ultimi devono poter prendere posizione su detti elementi affinché la commissione giudicatrice possa tenerne validamente conto.

La *Commissione* ribatte che la sentenza Adams non può applicarsi nella fattispecie poiché il questionario era destinato unicamente ad integrare i fascicoli dei candidati e non è stato valutato separatamente. Orbene, siccome i voti sono stati attribuiti soltanto in base ai due colloqui, il comitato non era tenuto a chiedere ai candidati di esprimere il loro punto di vista sui rilievi contenuti nei questionari.

j) *Mezzi dedotti dal solo ricorrente Paruccini*

Il sig. *Paruccini* osserva che, in ragione dell'indirizzo degli studi da lui effettuati, gli è stato chiesto di redigere una monografia. Pur non essendovi tenuto, in quanto laureato, egli ha ottemperato all'invito. Orbene, la sua monografia non è stata esaminata dal comitato e, comunque, per poterne valutare correttamente il contenuto, data la specificità della materia trattata, il comitato avrebbe dovuto chiedere l'assistenza di un esperto, come peraltro contemplato dal punto III, n. 2, lett. c), delle modalità procedurali.

La monografia verteva infatti sulla valutazione degli impatti economici di scelte tecnologiche diverse nel settore specifico dell'energia.

La *Commissione* rileva che, a tenore delle modalità procedurali, spetta al comitato giudicare se sia necessario avvalersi dell'assistenza di un esperto. Nella fattispecie il comitato non ha ravvisato tale necessità. Come si è verificato anche nel caso di altri candidati, il presidente del comitato ha cumulato le funzioni di direttore della monografia e di esperto.

Per il resto, la Commissione versa agli atti la relazione del presidente del comitato e fa notare che l'interessato ha formulato critiche circa il metodo seguito soltanto nel ricorso.

Y. Galmot
giudice relatore